

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché per fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani alle Autorità portuali è stato attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio".

La tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani (legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) la decorrenza di tale adeguamento è stata differita all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del D.L. 29/12/2011 convertito in legge 24/2/2012 n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (L. n. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 18, comma 2, DL78/2009; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

Il D.L.225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, ha abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte.

Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.1 della legge n.426/1998.

Da ultimo il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30/7/2010, n.122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.1 della legge n.196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art.9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali. In sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza

Sezione del TAR Lazio ha disposto che le misure previste dall'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A., a prescindere dalla peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità portuali.

A seguito di tale pronuncia, il Ministero vigilante, come risulta dalla note di approvazione dei rendiconti 2011 delle Autorità portuali, sta procedendo ad un approfondimento degli effetti derivanti da tale sentenza al fine dell'eventuale emanazione di un'apposita circolare in ordine all'applicazione di detto dettato normativo.

Tra le disposizioni del D.L. 78/2010 alcune producono effetti già nel 2010, in particolare:

- L'art.6, comma 6, prevede, dalla prima scadenza successiva al provvedimento, la riduzione del 10% dei compensi degli organi delle società non quotate totalmente possedute da enti pubblici; il successivo comma 19 stabilisce il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a favore di società partecipate non quotate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite.
- Il comma 8 dello stesso articolo prevede la preventiva autorizzazione del Ministero vigilante per l'organizzazione di convegni, feste celebrative, inaugurazioni ed altri eventi analoghi.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994 il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché all'indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

L'analisi degli adempimenti normativi ha evidenziato come siano sostanzialmente stati rispettati i vincoli introdotti in questi anni dal D.L. n.78/2010 convertito con L. 122/2010.

Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Venezia è stato conferito per un quadriennio con il decreto ministeriale in data 2 luglio 2008. Con decreto del Ministero vigilante del 10-08-2012 è stato nominato Commissario il Presidente uscente.

Il trattamento economico del Presidente viene determinato sulla base di criteri stabiliti con DM del 31 marzo 2003.

Il compenso annuale del Presidente nel biennio 2010-2011 è ammontato rispettivamente ad euro 237.402 e ad euro 214.571.

Il Comitato portuale

Con decreto del Commissario in data 29 maggio 2008 sono stati nominati i componenti del Comitato portuale.

L'importo del gettone di presenza corrisposto per la partecipazione alle riunioni del Comitato ammonta per il biennio 2010-2011 ad euro 117.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'incarico di Segretario generale dell'Autorità portuale di Venezia è stato conferito con delibera del Comitato portuale in data 10 luglio 2008.

Il trattamento economico del Segretario Generale, determinato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, è ammontato, rispettivamente, ad euro 215.271 nel 2010 e ad euro 217.382 nel 2011.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati con decreto ministeriale del 31 marzo 2008, con decorrenza dal 1° maggio 2008.

Ai componenti del Collegio dei revisori dell'Autorità portuale di Venezia sono stati corrisposti, per gli esercizi in esame compensi pari ad euro 19.073 per il Presidente, euro 14.305 per ciascun Componente effettivo ed euro 2.384 per ciascun Componente supplente. Le menzionate misure sono state ridotte nel biennio del 10%.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Venezia, escluso il Segretario generale.

Spese per gli organi

Tab. 1

ESERCIZIO	2009	2010	var % 2010/2009	2011	var %2011/2010
Presidente*	266.225	254.746	-2,43	259.890	0,06
Comitato Portuale	36.993	31.228	15,58	23.307	-25,37
Collegio dei Revisori	56.999	45.348	-20,44	71.049	56,68
TOTALE	360.217	336.322	-6,63	354.246	5,53

*la spesa impegnata si riferisce all'indennità di carica ed al rimborso spese per la Presidenza.

Gli importi impegnati per gli esercizi 2010 e 2011 sono stati posti a raffronto con quelli impegnati per l'esercizio 2009.

Le spese per gli organi nel 2010 hanno registrato un decremento del 6,63% rispetto al 2009, mentre si assiste nel 2011 ad un incremento delle medesime del 5,53%.

Nel 2009-2010 l'Ente non ha applicato la riduzione dei compensi agli organi del 10% disposta ex art. 1, commi 58 e 59 della Legge 23-12-2005 n. 266 sul presupposto che dovesse essere limitata al 2007 e al 2008. Successivamente, il MEF, con circolare n. 32/2009, ed il Ministro delle Infrastrutture, con nota del 7/9/2010, hanno confermato che l'obbligo di riduzione operava anche per gli anni 2009 e 2010.

Nel 2010 l'Autorità portuale in ossequio alla circolare del Ministero dei Trasporti n. 32/2009 ha disposto il recupero delle somme corrisposte in eccedenza mediante la decurtazione di quelle spettanti per il 2010.

Nei pareri espressi sui rendiconti generali delle Autorità portuali per l'esercizio finanziario 2009, il MEF ha imposto il rilascio di un'attestazione sull'avvenuto recupero delle somme erogate in difformità.

Detta clausola, recepita dal MIT nei provvedimenti di approvazione dei documenti contabili, è stata impugnata innanzi al Tar del Lazio da numerose Autorità portuali, che - dopo aver ottenuto la sospensiva degli atti impugnati - hanno visto integralmente accolti nel merito i ricorsi avanzati con annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la citata circolare MEF n. 32/2009.

In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti devono essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati".

Sull'argomento va da ultimo ricordato che, l'art.6, comma 3 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

3. Personale

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Nelle precedenti relazioni è stato ricordato che l'Autorità portuale di Venezia è succeduta alla preesistente Organizzazione portuale e si è fatta carico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 84/1994, di un contingente di personale superiore a quello previsto dalla pianta organica della Segreteria tecnica-operativa.

La pianta organica del personale, deliberata dal Comitato Portuale ed approvata dal Ministero vigilante con nota del 14 luglio 2009 prevede n. 91 unità di personale, escluso il Segretario generale.

Al 31-12-2010 il personale in servizio presso l'Autorità portuale ammontava, escluso il Segretario generale, a n. 92 unità di cui n. 86 a tempo indeterminato, n. 1 unità in aspettativa senza assegni, n. 5 dipendenti in posizione di distacco ai sensi dell'art. 23 della L. n. 84/1994, questi ultimi con oneri a carico delle amministrazioni distaccatarie.

Nel 2010 si sono verificate n. 5 cessazioni volontarie e 6 assunzioni di cui n. 5 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel corso del 2010 il rapporto di lavoro di un dipendente è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Al 31 dicembre 2011 risultavano in servizio, escluso il Segretario Generale, 92 unità di personale di cui n. 88 a tempo indeterminato e n. 4 in posizione di distacco con oneri a carico delle amministrazioni distaccatarie. Nel corso del 2011 si sono verificate n. 9 cessazioni per dimissioni volontarie e n. 9 assunzioni con rapporto di lavoro subordinato di cui 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel corso del 2011 il rapporto di lavoro di n. 2 dipendenti è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Con nota del 04-05-2011 il Ministero vigilante ha invitato l'Autorità portuale a fornire chiarimenti in merito alla consistenza del personale in servizio al 31-12-2011, sospendendo i termini per l'approvazione del rendiconto.

Il Ministero vigilante ha evidenziato che dalla tabella relativa alla consistenza del personale al 31-12-2011 contenuta nel rendiconto relativo all'esercizio 2011 risultano discrepanze rispetto alla pianta organica approvata dal Ministero, in particolare, con riferimento a n. 11 unità di terzo livello rispetto alle n. 9 approvate nonché a n. 7 unità di quarto livello a fronte delle n. 5 approvate. Ha, inoltre, precisato, che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio

2012, a fronte di uno specifico rilievo formulato dal Collegio dei revisori, era già stata segnalata una discrepanza tra la consistenza del personale e la pianta organica, con conseguente richiesta di chiarimenti in merito, non seguita da alcun riscontro da parte dell'Ente, rammentando, altresì, che qualsiasi modifica adottata in ordine alla pianta organica, avrebbe dovuto essere approvata dal Comitato portuale e poi sottoposta all'approvazione ministeriale.

L'Autorità portuale nella nota di risposta dell'11-06-2011 ha evidenziato che ragioni delle quattro discrepanze evidenziate, sono da individuare nella modalità di gestione dei percorsi di carriera, che tende a valorizzare, ove possibile, senza ricorrere a ricerca o selezione di personale esterno, la risorsa interna con una crescita progressiva di carriera corrispondente al suo sviluppo professionale, al ruolo ricoperto ed alle responsabilità assegnate. Peraltro, nel far presente che le discordanze segnalate non hanno comportato maggiori oneri a carico dell'Ente, l'Autorità ha precisato che le stesse sarebbero state risolte in tempi brevi, una volta conclusa la procedura di analisi e valutazione dei requisiti di idoneità di candidati interni per la copertura delle posizioni professionali superiori vacanti.

Con nota del 12-06-2012 il Ministero Vigilante, nel prendere atto delle motivazioni contenute nella nota di risposta, ha richiamato quanto rappresentato nella nota del 4 maggio 2012 evidenziando, peraltro, che la procedura di determinazione dell'organico, le modalità di gestione delle risorse umane ed i percorsi di carriera sono disciplinati da apposite previsioni legislative. Ove la pianta organica non dovesse più corrispondere alle esigenze dell'Ente, in relazione al fabbisogno di competenze necessario a garantire la realizzazione dei propri piani di sviluppo, in un'ottica di contenimento della spesa del personale si dovrebbe procedere, proponendo le modifiche alla dotazione organica al Comitato portuale, ed all'invio successivo per l'approvazione della delibera di modifica al Ministero vigilante; questa Corte condivide le indicazioni espresse dall'Amministrazione.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla composizione della pianta organica e quelli del personale in servizio al 31 dicembre degli anni 2010-2011.

Tab. n. 2

Qualifiche e livelli	delibera n. 6/2009 pianta organica	Personale in servizio al 31-12-2009	Personale in servizio al 31-12-2010	Personale in servizio al 31-12-2011
Segretario generale				
Dirigenti*	5	5	4	4
Quadri	31	29	31	28
Impiegati	55	51	51	56
Operai	0	0	0	0
Totale	91	85	86	88
Personale in aspettativa senza assegni			1	
Personale in distacco		6	5	4
TOTALE GENERALE		91	92	92

Escluso il Segretario Generale



3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicato, per ciascuno degli esercizi considerati, il costo complessivo del personale, compresa la quota accantonata per il T.F.R. nell'importo risultante dal conto economico.

Tab. n. 3

	2009	2010	Var. % 2010/2009	comp. %	2011	Var. % 2011/2010	comp. %
Emolumenti fissi al personale	3.641.992	3.893.071	6,89	54,97	3.724.538	-4,33	52,13
Emolumenti variabili	388.572	425.731	9,56	6,01	447.309	5,07	6,26
Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata aziendale	367.788	394.183	7,18	5,57	416.473	5,65	5,83
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	62.672	86.470	37,97	1,22	74.638	-13,68	1,04
Emolumenti al Segretario Generale	208.406	217.683	4,45	3,07	220.202	1,16	3,08
Rimborso spese per missioni in Italia ed all'estero	128.104	225.338	75,90	3,18	58.901	-73,86	0,82
Altri oneri per il personale	147.751	134.174	-9,19	1,89	227.889	69,85	3,19
Altri emolumenti					109.954	100,00	1,54
Spesa corsi addestramento del personale	482.603	463.598	-3,94	6,55	240.270	48,17	3,36
Oneri sociali	1.121.941	1.242.477	10,74	17,54	1.624.021	30,71	22,73
Totale	6.549.829	7.082.725	8,14	100,00	7.144.195	0,87	100,00
Quota accantonamento TFR	306.854	324.605	5,78		353.553	8,92	
Totale generale	6.856.683	7.407.330	8,03		7.497.748	1,22	

Grafico n. 1 - Spese per il personale per tipologia - Anni 2009-2011



Il prospetto mostra nel 2010 incremento del costo del personale rispetto al precedente dell'8,03%.

Il maggiore incremento riguarda le voci relative agli Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (37,97%), in conseguenza degli aumenti previsti nel contratto collettivo nazionale ed il rimborso per le spese per missioni (75,90%). La maggiore incidenza percentuale sul totale delle spese per il personale è rappresentato dagli emolumenti fissi al personale (54,97%) che mostrano rispetto al 2009 un incremento del 6,89%. Il costo medio unitario, calcolato, diversamente dal esercizio 2009, al netto del personale distaccato ed in aspettativa senza assegni ammonta ad euro 84.174.

Va infine rilevato che, come sottolineato dall'Ente, il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e gli Enti Pubblici (migliaia di euro 377) e quello previsto per l'incentivo per la progettazione e la direzione dei lavori (migliaia di euro 205) vengono rimborsati all'Autorità, trovando collocazione nei pertinenti capitoli 124.20 (Recupero spese del personale distaccato presso imprese ed enti) e 124.10 (Recuperi e rimborsi diversi) dell'entrata.

Nel 2010 il costo medio unitario, calcolato ,includendo il Segretario generale, ammonta ad euro 85.142, mostra un incremento rispetto al 2009.

Nel 2011 il costo del personale rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2010.

Mostrano incremento le seguenti voci: Altri oneri per il personale (69,85%) ed Altri emolumenti (100,00%).

Come per il precedente esercizio, la maggiore incidenza percentuale sul totale delle spese per il personale è rappresentato dagli Emolumenti fissi al personale (52,13%) che mostrano rispetto al 2010 un incremento del 4,33%.

Il costo medio unitario, calcolato ,includendo il Segretario generale, ammonta ad euro 84.244, mostra rispetto al precedente esercizio un modesto decremento.

Va infine rilevato che, come per l'esercizio 2010, il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e gli Enti Pubblici (migliaia di euro 362) e quello previsto per l'incentivo per la progettazione e la direzione dei lavori (migliaia di euro 250) vengono rimborsati all'Autorità, trovando collocazione nei pertinenti capitoli 124.20 (Recupero spese del personale distaccato presso imprese ed enti) e 124.10 (Recuperi e rimborsi diversi) dell'entrata.

La voce "Altri Emolumenti", ammontante ad euro 463.590 nel 2010 e ad euro 240.270 nel 2011 è relativa ai compensi ai collaboratori intesi come contratti a progetto. I contratti a progetto che iniziati nel 2010 sono 14 e n 15 nel 2011 di cui n 2 approvati nel 2011, ma iniziati nel 2012

I contratti di lavoro a progetto (art. 63 D.lg.vo n. 276/2003) sono relativi alla gestione, alla rendicontazione ed all'attività di comunicazione, nonché allo sviluppo e alla realizzazione di aspetti tecnici finanziati dall'Unione Europea; il compenso è commisurato alla quantità e qualità del lavoro oggetto del contratto, con riferimento ai compensi normalmente in uso per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.


Nel verbale del Collegio dei revisori n. 4/2010, in relazione ai chiarimenti richiesti nel verbale n. 2/2010, in merito al distacco presso l'Autorità portuale del personale dipendente da soggetti terzi, il Collegio dei revisori, preso atto delle precisazioni fornite dall'Ente in merito alla necessità di ricorso a professionalità esterne, invita l'Autorità ad evidenziare nei singoli provvedimenti, di volta in volta le motivazioni, l'ente di provenienza, la durata del distacco e gli oneri connessi con l'indicazione della loro imputazione nel bilancio dell'Autorità portuale.

Tab. 4

2009			2010			2011		
Costo complessivo	Totale personale*	CMU	Costo complessivo	Totale personale	CMU	Costo complessivo	Totale personale	CMU
6.856.683	86	79.729	7.407.330	87	85.142	7.497.748	89	84.244

*Compreso il Segretario Generale ed esclusi il personale distaccato presso la Regione ed quello in aspettativa senza assegni.

Grafico n. 2 - Costo medio unitario del personale - Anni 2009-2011



4. Incarichi di studio e consulenza

L'Autorità ha fornito un prospetto riepilogativo della composizione della spesa impegnata annualmente per incarichi di consulenza ed altre prestazioni professionali corredata dalla descrizione dell'incarico e dal nominativo dei consulenti

Nel 2010 gli incarichi di consulenza sono relativi all'analisi della variazione tariffaria dei servizi tecnico nautici, al Coordinamento dell'attività preparatoria al bando di Utilities ed all'analisi *software* monitoraggio ed erogazione di Utilities. Infatti con delibera n. 12/2009 ha approvato il progetto di riorganizzazione della società Nethun e di affidamento a terzi in concessione del servizio di fornitura di acqua, energia elettrica e gas

Nel 2011 non sono stati affidati incarichi di consulenza.

La spesa impegnata ammonta rispettivamente ad euro 75.600 nel 2010 e ad euro zero nel 2011.

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante l'Autorità portuale di Venezia ha corredato i consuntivi 2010-2011 delle tabelle riepilogative delle spese per consulenze, finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di legge (art. 61, comma 2 L. n. 133/2008; art. 6, comma 7 L. n. 122/2010), attestando che tali spese si sono mantenute, nel triennio, al di sotto del limite stabilito con riferimento alla spesa storica sostenuta nel 2004 e nel 2009 rispettivamente il 30% ex lege 133/2008 ed il 20% ex lege 122/2010).